

TAR Emilia Romagna - Bologna - Sentenza 25/06/2003 n. 825
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.1

Il ricorso alle autocertificazioni con le stesse modalità previste per i cittadini italiani, ai sensi dell'art. 5 del DPR 20.10.1998 n. 403 (regolamento per l'attuazione dell'art. 1 della legge 1.3.1997 n. 127) è consentito ai cittadini comunitari, mentre l'attuale status di impresa con sede in un paese "associato" non è di per se stesso sufficiente condizione per concludere che, nel caso di specie, lo stesso nella procedura di gara si possa avvalere del sistema della autocertificazione. Pertanto, una volta stabilito che lo stato di impresa con sede in un paese associato non assicura di per se stesso il possesso degli stessi requisiti univoci richiesti alle imprese italiane e comunitarie, l'amministrazione appaltante deve compiere nei confronti del concorrente le opportune verifiche chiedendo le documentazioni ed i chiarimenti circa il possesso dei detti requisiti.